

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO PROVINCIA MESSINA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 41 DEL 10/12/2013

OGGETTO: Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali

L'anno duemilatredici, addi dieci del mese di Dicembre alle ore 19,10 e seguenti il Consiglio Comunale, in seguito ad avvisi diramati e consegnati a norma di legge, si è riunito, nella solita sala delle adunanze aperta al pubblico, nelle persone dei signori:

,	Cognome	Nome	P	Α		Cognome	Nome	P	Α
1	ALOSI	ARMANDO L.	х		16	GITTO	LORENZO	x	
2	ALOSI	MASSIMO		х	17	IMBESI	GIUSEPPE		х
3	ARONICA	SEBASTIANO		х	18	LA ROCCA	FRANCESCO	х	
4.	BAURO	GIANMARCO	х		19	MATERIA	CARMELO		х
5	BONANSINGA	FILIPPO	х		20	MIGLIORE	SEBASTIANO		х
6	BUCCA	FRANCESCO		х	21	MIRABILE	VENERITA ANNA	х	
7	BUCOLO	MARIANO	х		22	NOVELLI	ANTONINO	х	
8	CALABRO'	FRANCO	х		23	PINO	ANGELO PARIDE	х	
9	CALABRO'	PAOLO		х	24	PIRRI	CARMELO	х	
10	CALAMUNERI	ORAZIO		х	25	PULIAFITO	ANTONINO		х
11	CARANNA	ANTONIO A.	х		26	SIDOTI	GIANLUCA	х	
12	COPPOLINO	ANGELO	х		27	SOTTILE	ANGELO	х	
13	CUTUGNO	CARMELO	х		28	SOTTILE	ANTONINO	х	
14	GENOVESE	VITTORIO	х		29	SOTTILE	GIUSEPPE	х	
15	GITTO	GIOSUE'	х		30	TRIPALDI	NICOLA	х	

PRESENTI N. 21 ASSENTI N. 9

Assume la presidenza il Presidente Pino Angelo Paride il quale, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Partecipa il Segretario Generale D.ssa Sabrina Ragusa

Sono presenti per l'Amministrazione: Sindaco, Ass. Recupero

IL PRESIDENTE, alle ore 19,10, accertato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta. Prima di dare inizio ai lavori comunica la sua adesione al gruppo misto.

Si dà atto che entrano in aula i Consiglieri Materia e Alosi Massimo. Presenti n. 23.

IL CONS. BUCOLO comunica la sua adesione al gruppo misto con dichiarazione che si allega sotto la lettera A.

IL PRESIDENTE pone in trattazione il provvedimento iscritto al punto 1 dell'Ordine del giorno avente ad oggetto: Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali.

LA D.SSA CALIRI relaziona sul provvedimento sottolineando che è stato predisposto di concerto con diversi uffici: P.M., Annona e Mercati, Territorio. Si dà atto che entra in aula il Consigliere Calamuneri. Presenti n. 24

IL CONS. CUTUGNO chiede chiarimenti sulla zona di S. Giovanni definita "triangolo di visibilità"

LA D.SSA CALIRI precisa che il "triangolo di visibilità" è previsto dall'art. 20 del Codice della strada e sarà il Comando Vigili a stabilirlo di volta in volta in occasione dei sopralluoghi che verranno effettuati.

IL CONS. CARANNA chiede se nel regolamento è prevista l'autorizzazione ad esporre la merce all'esterno del negozio.

LA D.SSA CALIRI informa che il regolamento prevede la possibilità di esporre la merce all'esterno ma per una parte minima ed a certe condizioni.

IL DR. LUCCHESI legge l'art. 18 del regolamento che norma l'esposizione di merce all'esterno dei

Si dà atto che entra in aula il Consigliere Calabrò Paolo. Presenti n. 25

IL CONS. CARANNA rileva che finora l'esposizione di frutta è avvenuta senza alcuna protezione, mentre con questo regolamento non ci sarà più il rischio che la merce esposta possa essere contaminata dai gas di scarico delle macchine.

IL DR. LUCCHESI sulle situazioni attuali non può entrare nel merito perchè non ha gli strumenti per poterlo fare.

IL CONS. SOTTILE ANGELO accoglie con soddisfazione il passaggio al gruppo misto del Presidente e del Consigliere Bucolo. Si dichiara favorevole al provvedimento ed invita il Consiglio Comunale a fare altrettanto.

IL CONS. CALABRO' PAOLO apprezza la bontà del provvedimento e ritiene che il compito di far rispettare il regolamento è in capo agli organi di Polizia e ai Vigili Urbani. Si dà atto che alle ore 19,30 entra in aula il Consigliere Bucca. Presenti n. 26

IL CONS. CALAMUNERI condivide la bontà del provvedimento ma, a suo avviso, in calce al provvedimento bisogna prevedere i controlli.

LA D.SSA CALIRI precisa che i controlli sono previsti per legge, per cui non è necessario prevederli nel regolamento.

IL CONS. CALAMUNERI ribadisce la necessità di prevedere nel regolamento i controlli sui prodotti esposti e chiede delucidazioni tecniche sullo spazio che i commercianti possono occupare all'esterno dell'esercizio commerciale.

Si dà atto che alle ore 19,35 entra in aula il Cons. Imbesi. Presenti n. 27

IL CONS. SIDOTI solleva la questione delle richieste degli esercenti non evase per mancanza della segnaletica e chiede se con il nuovo regolamento il problema è superato.

LA D.SSA CALIRI risponde che per poter individuare l'area da concedere è necessaria la segnaletica, pertanto in assenza le richieste vengono esitate negativamente.

IL DR. LUCCHESI per rispondere alle perplessità del Consigliere Calamuneri comunica che preventivamente al rilascio di qualsiasi autorizzazione vi sono dei requisiti igienico-sanitari che il richiedente deve rispettare.

Si dà atto che alle ore 19,40 entra in aula il Cons. Aronica. Presenti n. 28

LA D.SSA CALIRI assicura che eventuali inosservanze al regolamento, a prescindere se ci sia una norma che regolamenta la competenza degli organi preposti al controllo, vanno controllate.

IL CONS. CALAMUNERI chiede se, con l'entrata in vigore del nuovo regolamento, devono presentare domanda anche coloro che hanno già una struttura installata.

LA D.SSA CALIRI informa che vi sono delle norme transitorie in forza delle quali il titolare ha un termine per adeguarsi.

IL CONS. CALAMUNERI ritiene che nel momento in cui il commerciante si adegua bisogna invitarlo a rispettare l'igiene pubblica.

IL SINDACO precisa che il regolamento che si approva recepisce delle norme che già esistono e con il regolamento si va a definire la quantità di area che l'esercizio commerciale può occupare lasciando uno spazio per dare la possibilità ai pedoni di utilizzare il marciapiedi.

Per quanto riguarda la segnaletica evidenzia che la competenza è in capo all'ufficio tecnico per cui la richiesta di concessione di suolo in caso di assenza di segnaletica va trasmessa all'ufficio tecnico. Precisa, inoltre, che le pratiche vengono seguite dal SUAP per cui con la conferenza di servizi che coinvolge tutti gli uffici non vi saranno più i problemi che vi erano prima.

IL PRESIDENTE pone in votazione, per appello nominale, il provvedimento.

VOTAZIONE PER APPELLO NOMINALE

CONS. PRESENTI

27

CONS. VOTANTI

27

FAVOREVOLI

27


Ad unanimità di voti favorevoli espressi dai Consiglieri presenti e votanti

Il Consiglio Comunale

DELIBERA

approvare il provvedimento iscritto al punto 1 dell'ordine del giorno avente ad oggetto: "Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali".

Si da atto che erano assenti alla votazione i Consiglieri Gitto Lorenzo, La Rocca, Migliore.



Al Signor Presidente del Consiglio del Comune di Barcellona P.G.

Oggetto: Comunicazione di adesione al gruppo misto.

Il sottoscritto consigliere comunale, eletto alle scorse elezioni amministrative nella lista civica ALLEANZA PER BARCELLONA, coalizzata nell' area politica del centro destra e confluita poi nel Popolo delle Libertà.

Facendo seguito, agli avvenimenti politici verificatesi, di recente, su scala nazionale, che hanno determinato la frattura ufficiale interna del Pdl e la conseguente creazione di due gruppi politici, uno la resuscitata Forza Italia con il suo leader di sempre Silvio Berlusconi e l' altro il neonato Nuovo Centro Destra guidato da Angelino Alfano e successivo scioglimento dello stesso Pdl.

In conseguenza di ciò, ho ritenuto doveroso, per ovvie ragioni, consultarmi con coloro che hanno contribuito alla mia ultima affermazione elettorale, e in attesa di una nuova collocazione politica, in seno a codesto civico consesso, ho deciso di comune accordo di aderire al gruppo misto.

Ringrazio il collega Armando Alosi per avermi rappresentato, svolgendo con serietà e capacità il ruolo di capogruppo dell' ex mio partito di appartenenza, in questa corrente legislatura.

Rinnovo l' impegno e onorerò il mandato che mi è stato affidato dai miei elettori e continuerò a dare il mio fattivo e sostanziale contributo, come ho fatto finora, al fine di affrontare e risolvere le problematiche di carattere generale di interesse esclusivo della comunità barcellonese.

Pertanto, con la presente COMUNICA al Signor Presidente la propria adesione al gruppo misto.

Data 10/12/2013.

Il Consigliere Comunale

Bucolo Mariano



COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO PROVINCIA DI MESSINA

^^^^^^^^^^^^

PROPOSTA	DI	DELIBERAZIONE					
SETTORE PROPONENTESERVIZIO							
IL Sindaco propone all'ufficio competente la	predispos	izione dello schema di deliberazione.					

OGGETTO: Régulamients per l'accupièzione du spazi e arre pubbliche bergerance e Continualité in fesse d'estiste

Occupazione degli Spazi e di Aree Pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali dell'interesse pubblico e perseguendo obiettivi di riqualificazione dell'ambiente cittadino, disciplina l'occupazione del suolo pubblico in favore delle attività artigianali e commerciali, sia se finalizzata alla realizzazione di dehors ad uso di ristoro, sia se diretta alla esposizione o alla vendita di prodotti alimentari o commerciali (frutta e verdura, fiori e piante, giornali, ecc.).

Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada e dal "Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", di cui il presente regolamento costituisce integrazione, l'occupazione di spazi pubblici o di uso pubblico è subordinata all'integrale rispetto delle norme e disposizioni del presente Regolamento.

Le occupazioni di suolo pubblico per la finalità di cui in oggetto sono in ogni caso subordinate ai contenuti delle P.U.S.C. (Previsioni Urbanistiche del Settore Commerciale), del regolamento edilizio oltre che al regolamento d'igiene.

Art. 2 - Delimitazioni dell'ambito di applicazione del regolamento

Il presente regolamento si applica a tutto il territorio comunale.

Art. 3 - Definizioni generali

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- con il termine dehors l'insieme delle strutture e dei manufatti di carattere temporaneo
 (tavoli, sedie, fioriere, ombrelloni, gazebo e gli elementi appresso descritti) in aree
 all'aperto di suolo pubblico, o privato ad uso pubblico visibile dalla pubblica via, posti in
 modo funzionale ed armonico all'esterno dei locali degli esercizi in cui si svolgono le
 attività di somministrazione di alimenti e bevande e similari (bar, chioschi, ristoranti,
 rosticcerie, pizzerie, pub ed affini) allo scopo di consentire anche in tale contesto e per
 determinati periodi di tempo, lo svolgimento delle stesse attività. I "dehors" debbono
 essere costituiti da manufatti caratterizzati da mobilità, in quanto essi devono essere
 diretti a soddisfare esigenze temporanee.
- Per **esercizio** si intende l'attività autorizzata alla somministrazione di alimenti e bevande.
- Per suolo pubblico si intende il suolo e il relativo soprasuolo e sottosuolo appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, nonché il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.
- Per centro storico-ambientale si intende la parte del territorio definita tale dalle P.U.S.C. del PRG.

Art. 4 - Durata delle occupazioni

L'occupazione di suolo pubblico può essere:

Temporanea: per una durata inferiore all'anno solare;

Continuativa: a decorrere dalla data della relativa concessione e fino al 31 dicembre del quinto anno successivo.

Resta salvo il dritto di chiedere il rinnovo della concessione.

Le concessioni di suolo pubblico sono assoggettate a verifiche periodiche e possibilità di revoca.

Art. 5 - Spazi liberi in concessione

Gli spazi concessi per occupazione devono essere delimitati a terra, a cura e spese del richiedente, con segnali da apporre agli angoli dell'area utilizzabile. Deve essere apposta a vista anche una targhetta nella quale risulti che l'occupazione e autorizzata e la dimensione

dello spazio concesso. Detti segnali allo scadere della concessione, se non rinnovata, devono essere rimossi sempre a cura e spese di colui che ha usufruito della concessione.

OCCUPAZIONI SUOLO PER INSTALLAZIONE DI DEHORS

Art. 6 - Disposizioni generali

Su tutto il territorio i dehors dovranno essere pensati in modo da minimizzare Il loro impatto ed armonizzarsi con l'ambiente circostante. L'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo è condizione essenziale per la concessione del suolo pubblico.

Art. 7 - Tipologie dei de hors

I dehors sono composti dai seguenti elementi:

- 1) tavoli e sedie;
- 2) pavimentazione e pedane;
- 3) elementi di delimitazione;
- 4) ombrelloni;
- 5) tende a sbraccio o a scorrimento su binari;
- 6) coperture a doppia falda o a falde multiple, anche su disegno, gazebo e verande.

Gli elementi individuati al punto 1 sono da considerare arredi di base; gli elementi di cui ai punti 2 e 3 sono da considerarsi come strutture accessorie della tipologia di base; gli elementi di cui ai punti 4, 5 e 6 sono da considerarsi strutture complementari di copertura e /o riparo della tipologia di base.

Art. 8 - Criteri di realizzazione e materiali

Gli elementi individuati nell'articolo precedente dovranno conformarsi alle seguenti prescrizioni:

a) ARREDI DI BASE

Tavoli e sedie costituiscono gli elementi fondamentali per la progettazione dello spazio pubblico attrezzato al servizio di un esercizio di somministrazione. La selezione di tali elementi esige una particolare attenzione, che, al di là della prospettiva funzionale, si concentri sul sostanziale contributo alla qualità dell'immagine complessiva dello spazio occupato, anche in termini di ordine e armonia. Pertanto, tavoli e sedie dovranno essere coordinati nei materiali, nel colore e nello stile.

Particolare attenzione dovrà essere posta in ordine ai materiali degli elementi di arredo, al fine di garantirne la compatibilità con l'ambiente.

I tavoli e le sedie dovranno essere in metallo, legno e fibre vegetali; non è mai consentita la collocazione di elementi in materiali sintetici/plastica, salvo se in polipropilene tipo rattan o policarbonato o comunque elementi di design.

E' consentito l'uso di divanetti.

b) ELEMENTI ACCESSORI

b.1 Pedane e pavimentazioni mobili

Ove necessario, esclusivamente per necessità funzionali (ridurre dislivelli, superare gradini, presenza di piani inclinati, ancoraggio per altri elementi), è possibile collocare pedane o pavimentazioni mobili al fine di ridurre eventuali dislivelli. Tali elementi, di struttura modulare, devono essere facilmente amovibili e appoggiati al suolo, sopraelevati (pedane) o rasoterra.

Tali elementi non devono eccedere dalle dimensioni dell'area data in concessione.

Ovunque è vietata la manomissione di suolo pubblico con gettate di cemento e posa fissa di materiali.

Le pedane dovranno ottemperare alle norme vigenti per il superamento delle barriere architettoniche. L'eventuale scivolo di raccordo deve essere realizzato all'interno dell'area occupata.

E' vietata la copertura di chiusini, botole e griglie di aerazione.

Le pedane dovranno essere di tipo ispezionabile e tali da consentire la manutenzione e la

pulizia periodica, a cura degli esercenti, della pavimentazione sottostante.

b.2 Sistemi di delimitazione perimetrale

La delimitazione dell'area pubblica occupata può essere realizzata con modalità e materiali determinati in funzione del sito ed è pertanto oggetto di apposita progettazione e verifica. In linea generale è consentito l'uso di materiali naturali e/o metallici con finiture opache di tonalità cromatica adeguata all'ambiente circostante.

• "Vasi e fioriere" con contenitori in terracotta, legno trattato o graniglia; sono consentite anche soluzioni di design, purchè inserite in una progettazione complessiva del dehors che tenga conto dell'inserimento ambientale nel contesto. Per ogni tipo di contenitore vanno indicati la tipologia, le dimensioni, il materiale, il colore, l'indicazione delle essenze arboree da piantumare e della loro altezza.

Sia per le delimitazioni discontinue che continue si dispone l'utilizzo di piante mediterranee sempreverdi e arbustive, con assenza di bacche velenose. Questi elementi non potranno avere un'altezza maggiore di m. 1,40, fiori e piante compresi.

Vasi e fioriere devono essere mantenuti in buone condizioni e le piante devono essere ben curate per preservarle da infestazioni parassitarie. Vasi e/o fioriere rotte o con essenze morte devono essere rimosse entro tre giorni dall'intimazione del Servizio Arredo Urbano, Strade Ville e Giardini.

- Le "recinzioni", se costituite da più telai accostati, dovranno avere montanti a sezione contenuta e gli eventuali pannelli di completamento devono essere *prevalentemente* trasparenti; sono vietate strutture in alluminio anodizzato a vista. Le recinzioni costituite da balaustre e cordoni devono avere altezza massima di mt. 1,20.
- I "paraventi" devono avere altezza massima di mt. 1,80. Nel caso in cui trattasi di elementi aggiunti alla recinzione, questi dovranno essere totalmente trasparenti (vetro infrangibile, plexiglas o policarbonato). Nel caso in cui il paravento costituisca anche recinzione per la parte inferiore (fino all'altezza di 1,20) si dovranno rispettare le prescrizioni previste per la recinzione. I paraventi, sia pure in materiale trasparente, possono essere installati solo nel periodo che va da ottobre ad aprile.

c) ELEMENTI COMPLEMENTARI DI COPERTURA E/O RIPARO

In considerazione del significativo impatto visivo degli elementi di copertura e riparo, gli stessi hanno una forte valenza dal punto di vista tecnico-ambientale.

Le specifiche indicazioni previste per ciascuna tipologia di copertura sono valide in ogni situazione urbana e per ogni tipologia.

Nelle gallerie gravate da servitù di uso pubblico è ammessa la collocazione solo di tavolini e sedie, con l'esclusione di qualsiasi tipo di copertura.

c.1 Ombrelloni

E' consentità la copertura delle aree concesse con ombrelloni a sostegno centrale o a sbalzo su sostegno laterale, di forma quadrata o rettangolare, con unico piedistallo non infisso nella pavimentazione e di fattura tale da resistere ad improvvisi mutamenti del vento.

Il telo di copertura non potrà essere di materiale plastico, ma in tela impermeabilizzata e nel centro storico ambientale, privo di scritte pubblicitarie. Se il colore non corrisponde a quello della tela chiara o alle gradazioni dell'avorio o del beige occorre fornirne un campione e ottenere l'approvazione del comune.

Gli ombrelloni devono essere chiusi in caso di vento, analogamente devono essere chiusi o rimossi durante la notte.

c.2 Tende a sbraccio (Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura).

Uno o più teli ritraibili in tessuto impermeabilizzato, semplicemente agganciati alla facciata del fabbricato e privi di punti d'appoggio al suolo. Consentono un tipo tradizionale di protezione dello spazio prospiciente l'edificio che ospita un esercizio pubblico. L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,50 dal piano di calpestio. Le tende dovranno avere andamento lineare, e arretrare, in ogni caso, dalla fine del marciapiede di 50 cm.

c.3 Tende a scorrimento su binari (Falda tesa in tessuto con aggancio alla muratura e

montanti d'appoggio).

Costituite da una o più tende, a falda inclinata, scorrevoli entro guide fisse agganciate alla facciata del fabbricato ed appoggiate a montanti perimetrali non ancorati al suolo, ma comunque installati nel rispetto delle norme sulla sicurezza.

L'inclinazione delle falde deve risultare tale da inserirsi correttamente nel contesto urbano.

Nel caso in cui le guide di scorrimento dei teli proseguono con la medesima sezione dei montanti d'appoggio, deve essere previsto un fermo ad un'altezza di mt. 2.50 dal piano di calpestio.

Le strutture devono essere zavorrate al suolo con piastre o per mezzo di opportuni ancoraggi, che comunque non prevedano l'infissione al suolo pubblico, né comportino pericolo e/o intralcio alle persone.L'appoggio al suolo pubblico è possibile se la larghezza del marciapiede lo consente (v. art. 6.4 n.6) e comunque sempre nel rispetto dei limiti imposti per la salvaguardia della libertà di passaggio ai portatori di handicaps.

c.4 Coperture a doppia falda o a falde multiple, anche su disegno, gazebo e verande o capanni

Le copertura "a doppia falda o a falde multiple" sono strutture con coperture a teli, provviste di più punti di appoggio al suolo, anche indipendenti dalla facciata dell'edificio di pertinenza. La struttura "a doppia falda" si presenta con due soluzioni:

- con struttura centrale in modo da costituire una sorta di doppia tenda a sbraccio;
- con montanti perimetrali

La struttura "a falde multiple" si presenta di massima con due soluzioni:

- a piccoli moduli ripetuti di pianta quadrata o rettangolare, accostati o aggregati, con copertura in tessuto chiaro a piramide ribassata, su struttura leggera metallica o lignea;
- a pianta centrale varia, con copertura in tessuto chiaro, su struttura leggera metallica o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa.

La copertura "su disegno" è costituita da una o più tende a falda inclinata o incurvata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo.

L'altezza minima dal suolo di detti manufatti deve essere di mt. 2,50 dal piano di calpestio. L'appoggio al suolo pubblico è possibile se la larghezza del marciapiede lo consente (vedasi l'art. 10) e comunque sempre nel rispetto dei limiti imposti per la salvaguardia della libertà di passaggio ai portatori di handicaps.

Per "gazebo" si intende una struttura isolata. Può essere senza chiusura laterale o con chiusura laterale, parziale o totale con vetrate; in ogni caso la struttura laterale potrà essere montata solo da ottobre ad aprile.

La struttura potrà essere realizzata in metallo, brunito o di colore in sintonia con il contesto circostante, alluminio verniciato o legno.

La copertura dovrà essere di tipo leggero, in tessuto impermeabilizzato di colore naturale o altro colore da campionarsi.

La quota stradale e l'altezza max al colmo non può superare ml 3,00, misurate all'intradosso dell'elemento di copertura, e comunque dovrà essere garantita un'altezza media di 2,70.

Per "veranda" si intende una struttura precaria e amovibile, a ridosso dell'esercizio, su suolo pubblico che può essere sottratto alla circolazione stradale, con intelaiatura a foggia di tetto o volta, aperta, semichiusa o chiusa con vetrate.

Fermo restando le superiori limitazioni, l'autorizzazione potrà essere rilasciata se la struttura si inserisce senza alterazioni nel contesto circostante, sia proporzionale agli spazi liberi circostanti, non dovrà essere di limitazione all'uso normale degli spazi pubblici restanti, non devrà limitare la visuale di spazi o scorci urbani o paesaggistici, ed in tutti i casi rispetterà le norme previste dal Codice della Strada, dalle PUSC e dal P.R.G.

Art. 9 - Impianti tecnologici - norme di sicurezza

L'impianto di illuminazione è consentito a condizione che le emissioni luminose non

siano in contrasto o interferiscano con le segnalazioni semaforiche e che non arrechino danno al conducenti di veicoli. Esso dovrà essere realizzato in conformità alle norme sulla sicurezza vigenti.

Gli irradiatori di calore sono consentiti a condizione che siano dotati di idoneo dispositivo antiribaltamento e omologati secondo le norme vigenti. Tali apparecchi devono comunque essere collocati in spazi aperti o ben areati e, quindi, non in "volumi chiusi" e non dovranno creare intralcio e/o pericolo per gli utenti. L'installazione di oltre n. 3 irradiatori è subordinata al possesso dell'apposita autorizzazione rilasciata dal Comando Provinciale dei VV.FF.

Tutti gli elementi arredo al contorno degli irradiatori di calore devono essere costituiti in materiali di classe di reazione al fuoco non inferiore a 2 (DM 26/6/84).

E' vietato detenere, anche temporaneamente, bombole di gas, sia cariche che scariche, in deposito presso i locali in questione, se non autorizzati, a tale scopo, dai VV.FF.

Tutto quanto prescritto al presente articolo sarà in tutti i casi aderente alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia di prevenzione sui luoghi di lavoro.

Art. 10 - Limiti e criteri di individuazione per la collocazione dei dehors

Tutti gli elementi e le eventuali strutture che costituiscono le tipologie di dehors prima elencati, poiché mantenibili solo fino alla scadenza della concessione d'uso del suolo pubblico, devono avere carattere di provvisorietà, per cui devono essere prive di fondazioni; saranno ancorate provvisoriamente al terreno e facilmente rimovibili e smontabili senza lasciare traccia sul suolo sottostante.

Le strutture fisse devono consentire la massima visibilità sia all'esterno che all'interno.

Le occupazioni devono essere prospicienti ai tratti delle facciate interessate dall'esercizio commerciale, restando salvi, in ogni caso, i diritti dei terzi.

La superficie del suolo pubblico è concedibile esclusivamente sul fronte dell'esercizio, e come criterio generale, per la lunghezza massima corrispondente al prolungamento del vano interno, fermo restando quanto stabilito dal successivo comma.

Negli ampi spazi pubblici o di uso pubblico quali larghi, piazze, parchi e giardini, anche se separati da una strada dall'esercizio, la superficie dell'occupazione sarà valutata dall'ufficio competente in sede di rilascio dell'autorizzazione/concessione, in riferimento all'ambiente e alla tipologia proposta, e comunque per una superficie non superiore a 30 mq, fatti salvi i diritti di terzi. Negli spazi suddetti sono realizzabili solo occupazioni con tavolini, sedie, ombrelloni e recinzioni, sempre nel rispetto delle PUSC del P.R.G.

Nei centri abitati, nel rispetto dell'art. 20 del codice della strada, l'occupazione del marciapiede con strutture fisse e/o rimovibili può essere consentita fino ad un massimo della metà della larghezza dello stesso, in adiacenza al fabbricato, purché rimanga sempre libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2,00. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistono particolari caratteristiche geometriche della strada è ammessa l'occupazione del marciapiede a condizione che sia garantita una zona adeguata (non meno di m. 1,00) per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Nel caso in cui le dimensioni del marciapiede non consentano di dare luogo ad occupazioni, ovvero qualora non esista marciapiede, può essere consentita l'occupazione dell'area di sosta:

- a) per le strade veicolari a doppio senso di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi o su un solo lato, dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a metri 6.
- b) per le strade veicolari a senso unico di marcia, ove sia consentita la sosta, su entrambi o su un solo lato dovrà essere garantito il passaggio dei mezzi con un minimo di corsia utile per il transito dei veicoli non inferiore a mt. 3,75.

In ogni caso dovrà essere garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata capacità motoria, per minimo metri 1.

In prossimità delle intersezioni viarie le occupazioni non devono essere di ostacolo alla visuale di sicurezza occorrente ai velcoli. Circa la distanza dall'intersezione si rinvia all'art. 158 del Codice della Strada.

Gli spazi concessi dovranno essere accessibili ai portatori di handicap.

Le occupazioni di suolo non devono interferire con gli attraversamenti pedonali, né occultare la segnaletica stradale esistente.

Le installazioni di strutture o arredi (ove ammesse), non devono occultare la vista di targhe, lapidi, o cippi commemorativi autorizzati dal comune, nonché l'avvistamento delle luci semaforiche e/o del traffico veicolare, né devono pregiudicare o rendere difficile l'accesso e la manutenzione delle reti fognarie, elettriche, telefoniche e tecnologiche in generale ovvero comportarne un limitato funzionamento (chiusini, botole, griglie di aereazione, quadri di controllo, etc.). Non devono altresì interferire con il regolare deflusso delle acque.

Non è consentita l'installazione di arredi ad una distanza inferiore a metri cinque dagli accessi ad edifici di culto ed edifici che erogano servizio pubblico; non è altresì consentita l'installazione ad una distanza inferiore a metri dieci da uscite di autorimesse e uscite pedonali di locali collettivi (scuole, cinema, ecc.).

Le occupazioni devono rispettare la distanza di almeno mt. 1,50 dai bordi laterali dei passi carrai e dagli scivoli per disabili.

Nella collocazione delle installazioni deve essere garantita, sempre ed in ogni caso, la salvaguardia e la cura degli alberi, delle aiuole e degli spazi verdi. È fatto inoltre divieto di affissione diretta agli alberi di cartelli, manifesti, insegne e simili a mezzo di chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile.

Le installazioni di esercizi commerciali diversi possono anche essere contigue; in caso contrario gli spazi liberi tra diverse installazioni devono essere non inferiori a m 1,50 e tenuti in perfetto stato di igiene e pulizia a cura di entrambi i titolari di concessioni.

Sarà consentita l'esposizione di menù su apposito cavalletto o struttura, sempre nell'ambito dell'occupazione del suolo pubblico, oppure apposita bacheca appesa al lato dell'ingresso.

Il materiale esposto esternamente non dovrà essere di ostacolo al passaggio dei pedoni e non deve ostacolare elementi architettonici o particolari decorativi degli edifici.

Qualora due o più attività chiedano l'utilizzo di aree in adiacenza tra di loro, l'autorizzazione sarà subordinata ad una valutazione della compatibilità tra le richieste dei dehors, con possibilità che la richiesta pervenuta cronologicamente dopo debba conformarsi alle caratteristiche di quella già autorizzata.

Art. 11 - Manutenzione - sicurezza e accessibilità

Le installazioni collocate sull'area occupata devono essere tenute in perfetto stato di conservazione e ben mantenute, onde garantire l'igiene, l'aspetto estetico, il decoro, la sicurezza e l'incolumità delle persone. La pulizia deve essere mantenuta anche nella parte circostante l'area occupata.

Tutti gli elementi installati devono essere mantenuti sempre puliti e funzionali e su di essi non possono essere aggiunte ulteriori protezioni, graticci di delimitazione e qualsiasi altro oggetto non autorizzato.

Le istallazioni devono essere realizzare nel rispetto di tutte le regole e norme vigenti sui materiali, sulle lavorazioni e sugli impianti.

Le installazioni non devono presentare spigoli vivi, parti taglienti, parti poco visibili o mal posizionate ecc., tali da costituire fonte di pericolo, in particolare per bambini e diversamente abili.

Le installazioni dovranno essere realizzate in conformità alla normativa vigente sulle barriere architettoniche.

Allo scadere dell'orario di esercizio del servizio all'aperto, gli elementi di arredo dovranno essere ritirati e custoditi in luogo privato ovvero tenuti in condizione di ordine e

decoro.

Art. 12 - Requisiti igienico-sanitari

La concessione di suolo per le attività di somministrazione di cibi e bevande deve essere commisurata al rispetto dei parametri igienico-sanitari rapportati alla somma delle superfici dell'esercizio pubblico esistente e di quelle da occupare e specificatamente alla capacità operativa dell'esercizio (dimensione della cucina, dei locali di preparazione degli alimenti, etc.) e al numero dei servizi igienici riservati all'utenza e al personale secondo quanto previsto dalla normativa igienico-sanitaria.

Art. 13 - Danneggiamenti

Qualsiasi danno arrecato alle persone, al suolo, alle alberature e al patrimonio verde o altro di proprietà pubblica o privata, dagli elementi installati o collocati sull'area concessa sarà a carico degli esercenti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 14 - Procedimento unico per l'installazione di dehors: presentazione della domanda.

Il procedimento amministrativo per l'installazione di dehors si avvia mediante la presentazione della domanda da parte del titolare dell'attività, indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive. Il responsabile del procedimento è il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive.

Chiunque intenda occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di uso pubblico, deve ottenere da parte dei Servizi Urbanistica e Arredo Urbano, Strade Ville e Giardini conferma preventiva alla occupabilità temporanea dell'area interessata alla richiesta di suolo pubblico.

Al fine dell'ottenimento della concessione l'interessato deve presentare al Servizio competente (SUAP) formale istanza in bollo, attraverso la casella di posta certificata (PEC) o a mano.

La domanda deve contenere a pena di nullità:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale o partita IVA del richiedente, se trattasi di persona fisica, ovvero la ragione sociale, la sede legale, la partita IVA, nonché i dati anagrafici del legale rappresentante se trattasi di persona giuridica;
- b) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;
- c) la Indicazione dell'attività svolta e gli estremi dell'atto abilitante l'esercizio;
- d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere, ovvero l'opera che si intende eseguire, i mezzi con cui si intende occupare e le modalità d'uso dell'area;
- e) il periodo e la frequenza o la fascia oraria dell'occupazione per la quale viene richiesta la concessione;
- f) la dichiarazione di conoscere e di accettare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

La domanda deve essere corredata della sequente documentazione:

- a) stralcio planimetrico in scala 1:4000 e 1:1000 della zona interessata dall'occupazione;
- b) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) e da varie angolature, del luogo dove la struttura dovrà essere inserita, con annessa planimetria che identifichi i punti fotografici;
- e) progetto, di norma in scala 1:50, dell'occupazione richiesta, completa di pianta, prospetti e sezioni, viste prospettiche, fotomontaggio dal quale si evidenzi le stato di fatto dell'area da occupare, prima dell'intervento, e la simulazione dell'area con le istallazioni di arredo dello spazio pubblico o di uso pubblico di progetto. Il progetto deve essere opportunamente quotato e riportare le dimensioni dei marciapiede, della carreggiata carrabile, dei parcheggi, delle fermate e pensiline dei mezzi pubblici, chiusini per sottoservizi, scivoli per disabili, panchine, dissuasori di sosta, alberi, proprietà confinanti e loro accessi e/o pertinenze, passaggi pedonali ed ogni altra informazione utile;

- d) relazione tecnica esplicativa, redatta ed asseverata da un tecnico abilitato, delle condizioni generali e particolari dello stato dei luoghi, del progetto di arredo degli spazi pubblici, dei materiali impiegati;
- e) specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo e delle specie vegetali da piantare indicando specie e varietà; anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie ed estratti di catalogo;
- f) campione del tessuto della eventuale copertura, fatta eccezione per gli ombrelloni in tessuto chiaro naturale.
- g) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su un'area privata;
- h) la ricevuta di pagamento dei diritti di istruttoria, ove prevista;
- i) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 circa:
- l'iscrizione alla Camera di Commercio;
- il possesso del titolo per l'esercizio dell'attività commerciale o della denuncia di inizio attività;
- la presentazione della Dia sanitaria se necessaria;
- la disponibilità di servizi igienici adeguati;
- la conformità degli impianti e delle attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande alle normative vigenti;
- la disponibilità a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, e a tutte le altre norme che l'Amministrazione comunale intende prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà;
- il rispetto delle vigenti prescrizioni in materia di smaltimento rifiuti e raccolta differenziata;
- il rispetto della prescrizioni indicate nella Legge 16 gennaio 2003 n. 3 art. 51 (divieto di fumo) nelle aree date in concessione.

Art. 15 - Modalità per il rilascio della concessione di suolo pubblico per l'installazione di dehors

Il SUAP dirige l'istruttoria e convoca apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 ss. della legge 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, allargata, ove necessario, agli Enti esterni interessati, e adotta la decisione finale conformemente all'esito della conferenza medesima prevedendo impegni e obblighi del soggetto autorizzato, le specifiche caratteristiche della struttura, periodo di validità dell'autorizzazione.

La Conferenza dei Sevizi è costituita dai settori dell'amministrazione comunale coinvolti: oltre al SUAP, il Settore IV (Servizio Tributi Imposte e Tasse), il Settore VI (Servizi Urbanistica ed Edilizia Privata) il Settore VII (Servizi Arredo Urbano/Strade e Ambiente) ed il Settore Polizia Municipale. Possono essere coinvolti eventualmente anche gli Enti interessati preposti alla tutela dei vincoli storici-culturali e paesaggistici (Soprintendenze), nonché quelli preposti alla verifica dei requisiti igienico-sanitari. Qualora l'intervento ricada in area soggetta a tutela paesaggistica deve partecipare alla Conferenza anche l'ufficio Ambiente.

Il termine per la conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni. Il termine per la conclusione resta sospeso, qualora il richiedente debba provvedere ad integrare la documentazione, su richiesta del SUAP.

In caso di positivo accoglimento dell'istanza, l'Ufficio comunica gli oneri dovuti dal concessionario e gli estremi per il versamento; alla ricezione delle ricevute di pagamento il dirigente competente provvede al rilascio della relativa concessione.

Sull'atto di concessione è prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, idonea documentazione fotografica, formato minimo 9x12 dell'installazione realizzata, al fine di verificare la conformità della stessa.

Qualora, a conclusione del procedimento istruttorio, il SUAP accerti la mancanza di uno dei requisiti richiesti dei quali è stato dichiarato il possesso, assumerà le conseguenti

determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/90.

La difformità della dichiarazione costituisce, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

Se la concessione ricade in zone sottoposte a tutela dei beni culturali c/o paesaggistici, l'efficacia della concessione resta comunque subordinata al conseguimento dei necessari nulla osta ed autorizzazioni da parte degli Enti preposti alla tutela dei vincoli esistenti.

Art. 16 - Procedimento di rilascio della concessione di suolo pubblico semplificata

Nell'ottica della semplificazione e della celerità del procedimento, è previsto il rilascio della concessione di suolo pubblico semplificata, per un periodo inferiore ad un anno, a condizione che il soggetto richiedente utilizzi esclusivamente elementi di arredo di minimo impatto, rimovibili, non fissati al suolo (nella fattispecie sedie, tavolini, ombrelloni e pedane, senza altri elementi accessori).

I soggetti che intendano avvalersi della procedura cosiddetta semplificata, avranno l'obbligo di dichiarare, ai sensi dei DPR 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti, nonché il rispetto dei limiti e delle condizioni imposte per il rilascio della concessione.

Il Servizio competente, verificata la completezza delle dichiarazioni, rilascia la concessione entro il termine di 30 gg. dalla richiesta.

Qualora, a conclusione del procedimento istruttorio, il Servizio competente accerti la mancanza anche di uno dei requisiti richiesti e dei quali è stato dichiarato il possesso, assumerà le conseguenti determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della Legge n.241/90.

La difformità della dichiarazione costituisce, altresì, causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

ALTRE OCCUPAZIONI PROSPICIENTI GLI ESERCIZI ARTIGIANALI E COMMERCIALI

Art. 17 - Panchine e fioriere

Tutte le attività artigianali di gastronomia e/o pasticceria da asporto e quelle di commercio di alimenti e bevande possono ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per la sola collocazione di un massimo di due panchine per l'attesa e di fioriere ornamentali.

Le panchine dovranno essere collocate in adiacenza al fabbricato, sempreché sia rispettato lo spazio necessario per il passaggio dei pedoni.

Le fioriere, potranno essere collocate sia in adiacenza al fabbricato, che sul ciglio del marciapiede, costituendo anche elemento dissuasore della sosta, sempreché sia rispettato lo spazio necessario per il passaggio dei pedoni e dei portatori di handicap come per Legge e regolamenti

Le fioriere in cattive condizioni o prive di fiori potranno essere rimosse dal Servizio Arredo Urbano, Strade Ville e Giardini dopo tre giorni dalla segnalazione.

Art. 18 - Esposizione di merci all'esterno dei negozi:

L'occupazione di suolo pubblico all'esterno dei negozi - previo ottenimento della necessaria concessione e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie e viabilistiche - può essere effettuata esclusivamente per l'esposizione di merce delle seguenti tipologie merceologiche:

- fiori e piante
- generi di frutta e verdura.

La stessa potrà interessare solo il suolo antistante gli esercizi di vendita di frutta e verdura e/o piante e fiori.

La superficie concedibile per l'occupazione non può superare il 10% della superficie autorizzata per l'esercizio di vendita e, comunque, i mq 4; la profondità dell'occupazione non può superare quanto previsto dal regolamento edilizio;

La richiesta di concessione per l'occupazione del suolo pubblico deve essere accompagnata da una relazione contenente le modalità di esposizione e documentazione fotografica illustrativa, o depliants, unitamente ad un disegno tecnico dal quale risulti l'inserimento delle eventuali strutture di supporto delle merci che verranno esposte.

La superficie occupabile deve essere posta a ridosso della parete del negozio. L'ingombro in altezza non può superare mt 0,80. Le eventuali coperture dell'occupazione devono essere limitate ad ombrelloni o tende, fissate all'edificio, nel rispetto della norma edilizia dettata dal regolamento. Qualora, alla luce delle procedure di autocontrollo adottate ai sensi dell'art.3 del D. Lgs 26/05/1997 n°155 dal responsabile dell'attività di vendita, in rapporto all'esito dell'analisi dei potenziali rischi per gli alimenti, cioè dei punti che possono mancare alla sicurezza dei prodotti, si renda necessaria la copertura dei generi di frutta e verdura con attrezzature diverse da ombrelloni o tende, l'occupazione di suolo pubblica non potrà essere concessa. Non sono consentite chiusure laterali superiori in altezza a mt 0,80.

I generi di frutta e verdura devono essere tenuti sollevati dal suolo in modo da consentire una facile ed adeguata pulizia.

L'occupazione concessa deve essere sempre mantenuta in ordine e non deve essere utilizzata come deposito di imballaggi.

La merce esposta deve essere in buono stato di conservazione e disposta in modo ordinato. Le eventuali strutture di appoggio della merce devono essere chiuse su tutti i lati visibili fino a terra con teli di colore blu per i negozi di fiori e di colore verde per quelli di frutta e verdura.

I cartellini dei prezzi possono essere al massimo di cm 12x12.

Devono essere in tutti i casi rispettate le disposizioni del Codice della Strada.

L'area viene concessa a condizione che l'occupazione non interferisca con il transito pedonale in conformità alla normativa sulle barriere architettoniche garantendo l'accesso ai i privati e nel rispetto delle norme di salvaguardia relative alla libera circolazione dei portatori di handcaps. Nel caso di occupazione di suolo privato aperto al pubblico transito dovrà essere prodotto il consenso all'occupazione da parte del proprietario del suolo o di ogni singolo condomino.

Il suolo concesso può essere occupato solo nell'orario di apertura dell'esercizio.

E' vietato in ogni caso esporre elementi estranei alla merce oggetto dell'attività commerciale, quale cartellonistica di richiamo o promozionale, ad esclusione dei cartellini dei prezzi.

Art. 18 - Procedimento per le occupazioni prospicienti le attività commerciali o artigianali.

Per le occupazioni prospicienti le attività commerciali o artigianali diverse dai dehors il procedimento è uguale a quello semplificato previsto dall' art.16.

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 19 - Proroga o rinnovo della concessione dei dehors o delle altre occupazioni

Le concessioni di suolo pubblico possono essere prorogate, almeno 15 giorni prima della scadenza originaria. Resta fermo che per le concessioni temporanee la durata complessiva del periodo di installazione non potrà superare i 364 giorni nell'arco dell'anno solare.

La richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dagli articoli precedenti, entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza di concessione.

Qualora non si modifichi la consistenza dell'area in concessione e le strutture da

collocare, potrà essere prodotta, in sostituzione degli elaborati di rito, una dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00 attestante la corrispondenza della richiesta a quanto precedentemente autorizzato o concesso correlata da attestazione di versamento degli oneri d'istruttoria.

Dell'avvenuto rilascio della concessione il Servizio competente deve darne comunicazione al Servizio Accertamento delle Entrate – Area TOSAP.

La concessione di suolo pubblico continuativa ha validità di 5 anni dalla data di rilascio purché il titolare dell'esercizio a cui è annessa l'occupazione presenti annualmente ed entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità, una comunicazione di proseguimento dell'occupazione del suolo ed un'autodichiarazione attestante la permanenza dei requisiti e delle condizioni che hanno determinato il rilascio del provvedimento originario. Ai fini dei rinnovo della concessione, la comunicazione deve, altresì, contenere tutta la documentazione comprovante la regolarità dei versamenti dei canoni di concessione effettuati. Copia della comunicazione, debitamente timbrata e datata dal Servizio competente al rilascio del provvedimento, dovrà essere allegata alla concessione per formarne parte integrante. Costituisce causa di diniego del rinnovo l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per omessi pagamenti dei canoni dovuti.

Art. 20. Sospensione e revoca della concessione

La concessione del suolo pubblico è sospesa in caso di:

- realizzazione o trasformazione dell'occupazione in difformità al provvedimento concessorio;
- mancanza di manutenzione o di pulizia dei luoghi con danno al decoro e/o pericolo alla sicurezza e alla salute delle persone.
- Difformità degli impianti tecnologici alla normativa vigente.

Il provvedimento di sospensione può essere revocato solo dopo che siano rimossi i presupposti e le condizioni che ne hanno legittimato l'adozione.

La concessione del suolo pubblico è revocata in caso di:

- mancato pagamento del canone di concessione;
- inadempienza delle prescrizioni contenute nell'atto di concessione;
- svolgimento sull'area di attività che arrechino disturbo alla quiete pubblica, degrado e mancanza di pulizia della struttura e delle zone adiacenti, previo accertamento degli organi competenti;
- recidiva delle violazioni che abbiano determinato un provvedimento di sospensione;
- mancata ottemperanza al provvedimento dell'Amministrazione comunale di ripristino dello stato dei luoghi;
- mancata presentazione nei termini della richiesta di rinnovo della concessione continuativa.

I provvedimenti di sospensione, ovvero di revoca, sono adottati dal Servizio competente al rilascio della concessione (SUAP), previa notifica di un atto di diffida, con cui si intima la rimozione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del messo Comunale.

I presupposti di fatto per l'applicazione, dei provvedimenti, di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, sono accertati dal Servizio di Polizia Locale, che trasmette le relative segnalazioni all'Ufficio preposto al rilascio della concessione per l'adozione dei consequenziali provvedimenti.

Art. 21 - Sanzioni e misure di ripristino

In caso di violazioni delle disposizioni del presente regolamento o delle ordinanze ad esso riferibili, fatta salva l'applicazione delle leggi vigenti e delle disposizioni di cui al presente articolo, il trasgressore è soggetto alla sanzione pecuniaria del pagamento di una somma da un minimo di 100 ad un massimo di 1.500 euro.

Inoltre,

- in caso di occupazione abusiva, cioè senza la prescritta concessione, il titolare

dell'attività commerciale che indebitamente usa il suolo pubblico è tenuto a ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi ed al pagamento di una sanzione pecuniaria pari al doppio della tassa di concessione dell'occupazione posta in essere];

 In caso di occupazione eccedente la superficie consentita e/o i limiti temporali di efficacia, il titolare dell'attività commerciale è tenuto a ripristinare immediatamente lo stato dei luoghi ed al pagamento di una sanzione pecuniaria pari all'importo della tassa di concessione dell'occupazione posta in essere.

L'organo accertatore deve intimare sul verbale di contestazione la rimozione delle strutture da effettuarsi entro 48 ore e trasmettere la segnalazione all'ufficio competente per il rilascio della concessione. Il trasgressore che non ottemperi al provvedimento di diffida, o che non vi ottemperi nei termini previsti, è soggetto alla sanzione pecuniaria del pagamento di una somma di un minimo di 500 ad un massimo di 5.000 euro; le strutture saranno rimosse d'ufficio con spese a carico del titolare dell'attività commerciale cui la struttura è annessa.

Il materiale rimosso verrà conservato in locali od aree idonee, con addebito delle spese sostenute per la rimozione e la custodia. Detto materiale sarà tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni; scaduto tale termine si provvederà ad emettere provvedimento di confisca. Nessun indennizzo è dovuto per il deterioramento delle attrezzature eventualmente verificatosi per le operazioni di smontaggio, trasporto o per qualsiasi altra causa di forza maggiore. Delle relative operazioni di smontaggio si dovrà dare atto in apposito verbale di rimozione redatto da personale del Corpo di Polizia Municipale.

L'omessa rimozione nel termine previsto comporta causa ostativa al rilascio di una nuova concessione per l'anno successivo.

È sempre consentito il sequestro amministrativo previsto dalle leggi vigenti.

Art. 22 - Disposizioni Transitorie

Tutte le occupazioni di suolo pubblico esistenti sul territorio comunale, riferibili al presente regolamento ed esistenti alla data di approvazione dello stesso, sono fatte salve, con ciò intendendosi il solo diritto a vedersi riconfermata l'autorizzazione comunale, purché non in contrasto con la normativa urbanistica vigente, con il Vigente Codice della Strada, con le PUSC e salvaguardando la libera circolazione dei portatori handicaps.

Le richieste di concessione per occupazioni di suolo pubblico presentate in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento, dovranno essere integrate per l'adeguamento alle nuove disposizioni.

I titolari di esercizio, già muniti di concessione di suolo pubblico, provvederanno ad adeguare le rispettive installazioni ai criteri fissati con il presente Regolamento entro il termine massimo di 6 mesi dalla sua entrata in vigore, o al termine della scadenza della concessione, se precedente.

La mancata realizzazione delle opere di adeguamento comporterà la revoca dell'autorizzazione prima concessa.

regolamenti che, tenendo conto delle evoluzioni normative, vadano ad integrare quelli esistenti;

RILEVATO, nella superiore ottica, che il Regolamento per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa necessita di puntuali previsioni inerenti le occupazioni del suolo pubblico in favore delle attività artigianali e commerciali, sia se finalizzata alla realizzazione di dehors ad uso di ristoro, sia se diretta alla esposizione o alla vendita di prodotti alimentari o commerciali (frutta e verdura, fiori e piante, giornali, ecc.);

VISTO lo schema di Regolamento per l'Occupazione degli Spazi e di Aree Pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di provvedere alla adozione di tale regolamento

VISTO il vigente Ordinamento EE.LL. della regione siciliana

PROPONE

- Approvare il Regolamento per l'Occupazione degli Spazi e di Aree Pubbliche temporanee e continuative in favore di attività commerciali allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.
- Demandare, per quanto di competenza, al Segretario Generale ed ai responsabili dei Settori coinvolti, ogni atto conseguente e necessario per dare esecuzione al predetto regolamento.

COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO PROVINCIA DI MESSINA

Cod.fisc. e part.IVA 00084640838

^^^^^^^	^^^^^^^^^^^^^^
Parere sulla regolarità tecnica dell'atto (Art. 53 L.142/1) Esprime: PARERE FAVOREVOLE	990 e successive modificazioni ed integrazioni)
16/04/2013	•
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA Per la parte di compitenza del Suapo Ufficio Egynéries	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Per la feli et conf tera ole fille Y & VIII flolor
PER UFFICIO TIZIBUITI	^^^^^
Parere sulla regolarità contabile (Art.53 L.142/1990 e su Esprime : PARERE FAVOREVOLE	prese l'est
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA	IL RESPONSABILE DELI SERVIZIO
^^^^	^^^^
Attestazione ai sensi dell'art.55 della L.142/90 relativa a	
Si attesta che l'impegno di spesa di euro preso al Cap Art da	viene assunto a carico dello stanziamento
bilancio gestione copertura finanziaria.	essendo accertata la
RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA	IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
^^^^	
****	^^^^^^^